

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/190/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/345/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

(4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. RUPEL

<sup>(1)</sup> Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 13.5.2006, pag. 23.